

	COMUNE DI DOZZA	
	(Città Metropolitana di Bologna)	
	Rep. n. ....	
	<b>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOZZA E</b>	
	..... <b>PER IL SERVIZIO</b>	
	<b>VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE E ZOOFILE NEL</b>	
	<b>TERRITORIO COMUNALE</b>	
	L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno	del mese di
	in Dozza presso la residenza Municipale sita in	
	via XX Settembre n. 37,	
	fra	
	il COMUNE DI DOZZA, con sede in Dozza (BO) – via XX settembre	
	n. 37 (C.F. 01043000379), rappresentato da	
	nato a	il in
	qualità di	il quale agisce in base alla
	deliberazione di Giunta Comunale n. .... del .....	
	e	
	(C.F. ) con sede in	
	– via n. ,, rappresentata dal Sig.	
	nato a il in qualità di	
	il quale dichiara di agire in nome e per conto e	
	nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione, senza	
	scopo di lucro,	
	1	

PREMESSO

- che il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” e s.m.i. ha operato un riordino organico della disciplina previgente del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, raggruppando in un solo testo, con la denominazione di Enti del Terzo Settore, tutte le tipologie di volontariato che dovranno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore;

- che l'art. 5 del predetto Codice definisce le attività di interesse generale esercitate dagli Enti del Terzo settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in via esclusiva o principale, fra le quali sono indicati, al comma 1 lett. e), “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge 14/08/1991 n. 281”;

- che le amministrazioni locali, per il principio di sussidiarietà orizzontale, si avvalgono dell'operato di cittadini singoli e associati che agiscono mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità, senza fini di lucro neanche indiretti; il Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore,

	dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, quali	
	espressione di solidarietà e pluralismo e ne promuove lo	
	sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, ne	
	favorisce l'apporto per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di	
	collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli	
	enti locali (art. 2 del D.lgs. 117/2017);	
	- che con le finalità e i principi declinati nel Codice del Terzo	
	Settore risulta coerente la L.R. n. 23/89 "Disciplina del servizio	
	volontario di vigilanza ecologica" che riconosce la funzione dei	
	volontari che concorrono, anche in forma associata, a perseguire	
	il bene comune per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo	
	sviluppo per le seguenti specifiche finalità:	
	- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;	
	- concorrere con le istituzioni pubbliche alla vigilanza e tutela del	
	patrimonio naturale ed ambientale;	
	- che i raggruppamenti provinciali costituiscono il tramite mediante il	
	quale le Province e gli Enti od organismi pubblici, titolari di	
	competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e	
	dell'ambiente, intrattengono i rapporti con le Guardie Ecologiche	
	Volontarie, ai sensi del comma 3 art. 2 L.R. 23/89;	
	- che in attuazione dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 il Comune di	
	Dozza ha individuato l'associazione/organizzazione con la quale	
	convenzionare l'affidamento del servizio di vigilanza ambientale e	
	zoofila a titolo gratuito, mediante una procedura comparativa	

	acquisendo le manifestazioni di interesse mediante la	
	pubblicazione dell'avviso pubblico approvato con determinazione	
	del Responsabile del 2° Settore n. _____ del _____;	
	- che la convenzione costituisce lo strumento per regolare i	
	rapporti fra il raggruppamento provinciale e l'Ente od Organismo	
	pubblico che si avvale dell'opera delle Guardie Ecologiche	
	Volontarie;	
	DATO ATTO	
	- che l'associazione/organizzazione _____	
	risulta in possesso dei requisiti di moralità professionale e di	
	adeguata attitudine allo svolgimento delle attività di vigilanza	
	di cui alla presente convenzione in quanto i volontari sono in	
	possesso di regolare Decreto Prefettizio di nomina a Guardia	
	Particolare Giurata e zoofila e possono svolgere la loro attività	
	come tali intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro	
	conferite dall'atto di nomina e dalle leggi vigenti in materia;	
	- che _____ è una	
	associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	settore, registrata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di	
	_____ prot. _____ del _____; è riconosciuta	
	con _____;	
	- che l'Associazione/organizzazione persegue finalità di solidarietà	
	ed opera per la tutela, l'educazione, la vigilanza ecologica ed il	
	recupero ambientale, quale servizio reso sia alla collettività, sia	
	alla persona, senza scopi di lucro;	
	4	

- i volontari in qualità di guardie particolari giurate, hanno l'obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria dei fatti di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni e previsti dalla legislazione vigente come reati;

- che la Giunta comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato gli indirizzi per il servizio di vigilanza ambientale e zoofila sul territorio comunale e lo schema della presente convenzione;

- che con determinazione del 2° Settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse che si è concluso con l'individuazione di \_\_\_\_\_;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

#### **Art. 1 – Finalità**

In forma del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del Codice del Terzo Settore, il Comune di Dozza si avvale di \_\_\_\_\_ per attività di controllo e vigilanza ambientale e zoofila del territorio comunale, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente in generale e della tutela e benessere degli animali da affezione.

L'associazione assicura la vigilanza mediante propri volontari, utilizzando prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale da controllare.

**Art. 2 – Descrizione dell’attività**

Alle guardie ambientali è affidata l’attività di vigilanza e controllo del rispetto di tutte le leggi nazionali e regionali, direttive regionali di attuazione nonché dei regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale e di tutela del verde pubblico e del benessere degli animali da affezione.

Sinteticamente, ma in maniera non esaustiva, l’attività riguarda:

- vigilanza e controllo in materia ambientale e del verde pubblico;
- controllo sugli scarichi nei corpi idrici superficiali nonché nei fossi stradali, al fine di individuare eventuali scarichi abusivi e di segnalarli tempestivamente all’Ufficio comunale competente;
- vigilanza in merito al corretto conferimento dei rifiuti urbani e per contrastare l’abbandono di rifiuti sul suolo;
- promozione e diffusione di informazioni nelle materie ambientali;
- vigilanza e controllo in materia di gestione degli animali (mancata raccolta di feci, verifica dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina e della corretta profilassi, ecc);
- vigilanza sulla tutela e benessere degli animali da affezione;
- collaborazione con il soggetto individuato dal Comune nel censimento delle oasi feline;
- controllo e verifiche sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze comunali nelle materie ambientali e di gestione e tutela del benessere degli animali da affezione con elevazione delle relative sanzioni in caso di accertata violazione;

- partecipazione ad eventuali iniziative in caso di calamità, o emergenza ecologica, danni in materia ambientale ed incendi in collaborazione con gli Enti preposti, se ed in quanto richiesto.

### **Art. 3 – Modalità**

L'Associazione si impegna a prestare la propria attività secondo le modalità ed i limiti concordati con l'Ufficio Ambiente comunale e con il Servizio di Polizia Locale altresì collaborando con questi ultimi in relazione alla valenza e particolarità dell'intervento.

Dell'attività svolta dovrà essere trasmesso al Comune un rendiconto semestrale ed uno a consuntivo a fine anno.

L'Associazione garantisce di poter svolgere l'attività oggetto della convenzione avendo una struttura adeguata per numero di volontari, esperienza, formazione e aggiornamento.

A tal fine si impegna con almeno n. 5 (cinque) unità di volontari che potranno assicurare un monte ore complessivo di vigilanza annuale di almeno 500 (cinquecento) ore.

Gli operatori inseriti nell'attività di vigilanza oggetto della presente convenzione dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (superamento dell'esame di Guardia ecologica volontaria e zoofila) indispensabili allo svolgimento del servizio.

I volontari impegnati nel servizio utilizzeranno mezzi privati di proprietà o automezzo dell'associazione/organizzazione.

Nel caso in cui l'Associazione dovesse procedere ad elevare verbali di accertata violazione ad ordinanze comunali o a norme contenute

	nei regolamenti comunali, nella stesura del verbale dovranno essere	
	indicate le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione	
	pecuniaria e l’Autorità amministrativa a cui il contravvenuto potrà	
	inoltrare scritti difensivi nei modi e nei tempi previsti dalla specifica	
	normativa di riferimento.	
	Qualora invece l’Associazione inoltrasse all’Amministrazione	
	comunale la semplice segnalazione di infrazione, questa dovrà, per	
	avere un regolare seguito procedurale, essere estesa secondo	
	dettami dell’art. 14 della Legge n. 689/81.	
	In entrambi i casi sarà cura della Polizia Locale istruire le debite	
	procedure sino all’iscrizione a ruolo di quegli atti che non avessero	
	avuto la conciliazione.	
	<b>Art. 4 – Responsabilità</b>	
	L’Associazione è l’unica responsabile nei rapporti con gli utenti e con	
	i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività	
	previste nella presente convenzione.	
	A norma dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”,	
	garantisce di avere stipulato per i propri volontari inseriti nell’attività di	
	vigilanza copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie	
	connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per le	
	responsabilità civile verso terzi.	
	La polizza assicurativa è rilasciata da _____ in data _____	
	n. scadenza _____ e dovrà essere mantenuta in essere	
	fino alla scadenza della convenzione.	
	L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità.	
	8	

Gli oneri della polizza assicurativa sono a carico del Comune, come stabilito dall'art. 18, comma 3, del Codice, che provvederà al rimborso pro quota in rapporto al numero di volontari operanti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 5 – Oneri a carico del Comune**

Il Comune provvederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione per un massimo totale annuo di € 3.000,00 (Euro tremila/00) secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (artt. 17 e 18) .

A tal fine i rimborsi saranno relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della presente convenzione (quali ad esempio carburante e affini, oneri relativi alla copertura assicurativa, eventuali manutenzione e revisione degli automezzi esclusivamente impiegati per detto servizio di proprietà dell'Associazione/organizzazione).

Il Comune effettuerà il rimborso delle spese sostenute entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto del consuntivo annuale.

**Art. 6 - durata**

La presente convenzione ha validità di 3 (tre anni) a decorrere dal 01/05/2025, salva la revoca di una delle parti, con possibilità di rinnovo di ulteriori n. 2 (due) anni.

Ogni modificazione o patto aggiunto della presente convenzione dovrà essere approvato per iscritto da entrambe le parti.

**Art. 7 – Referenti**

Il Comune di Dozza indica quale proprio referente in ordine alla presente convenzione, il Sig. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio \_\_\_\_\_.

L'Associazione indica quale proprio referente il Sig. \_\_\_\_\_.

**Art. 8 – Risoluzione**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata violazione o inadempimento agli impegni assunti. Inoltre il Comune può risolvere la presente convenzione qualora

l'Associazione/organizzazione:

- violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni anche comunali;
- si determini una sostanziale modificazione del suo assetto tale da fare venire meno le condizioni a base della presente convenzione.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

**Art. 9 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, il Comune di Dozza estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i

soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione. Pertanto

l'Associazione /Organizzazione \_\_\_\_\_ si impegna a

far rispettare alle proprie guardie volontarie tutte le disposizioni in quanto compatibili con gli impegni assunti con la presente convenzione, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti

pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Dozza.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, si informa che i dati forniti nell'ambito della presente convenzione saranno dal Comune di Dozza trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le connesse finalità. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Dozza.

#### **Art. 12 – Controversie**

I rapporti tra Comune e \_\_\_\_\_ si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza, buona fede.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere, non definita amichevolmente, verrà deferita al Tribunale Civile di Bologna.

#### **Art. 12 – Spese contrattuali**

Le spese riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Dozza. Verrà registrata esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986) ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 13 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto si rimanda al codice civile ed alla normativa vigente. Eventuali novelle normative troveranno applicazione automatica senza la necessità di operare modifiche ed integrazioni.

